

Allegato A20

Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 20221/06 All. n. _____
Risp. a nota n. _____ del _____
Classificazione: XII-1

Venezia, li 13 NOV. 2006

Resp. procedimento: ing. F. CHIOSI ☎0412501232
Resp. istruttoria: dott.ssa M. BRANDOLISIO ☎0412501281

Oggetto: Ditta Marchi Industriale S.p.A.
Comune di Mira – Via Miranese, 72 – Marano Veneziano
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 – art. 281 comma 1 lett. a) e art. 269 commi 2 e 8
Modifica e sostituzione del decreto di autorizzazione n° 62669 dell'1.09.2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 49566 del 18.11.1988 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta Marchi Industriale S.p.A., con sede legale in Milano Via del Vecchio Politecnico n° 7, per la realizzazione di una nuova linea di produzione di policloruro di alluminio al 13% nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

con prot. n° 9 del 19.07.1989 è stato rilasciato il decreto dell'Assistente alla Segreteria Regionale per il Territorio Area dell'Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Regione Veneto con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 6, alla realizzazione della nuova linea del policloruro di alluminio nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

con nota acquisita agli atti della Regione Veneto con prot. n° 36992 del 18.12.1989 e successive comunicazioni sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n° 9 del 19.07.1989;

con prot. n° 48136 del 10.08.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta Marchi Industriale S.p.A., con sede legale in Firenze - Via Trento n° 16, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

con prot. n° 44264 del 02.11.1990 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per la realizzazione di una linea di granulazione di solfato e carbonato sodico nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

con prot. n° 46 del 10.09.1991 è stato rilasciato il decreto Dirigente Coordinatore del Dipartimento per l'Ecologia e la Tutela dell'Ambiente della Regione Veneto con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 6, alla realizzazione di una linea di granulazione di solfato e carbonato sodico nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

con nota acquisita agli atti della Regione Veneto con prot. n° 37019 del 09.10.1991 e successive comunicazioni sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n° 46 del 10.09.1991;

con prot. n° 18 del 03.01.1994 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per l'aumento della capacità produttiva della linea dell'acido solforico nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira – Via Caltana n. 116;

il Comune di Mira, in data 13.07.1994, ha espresso, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 203/88, parere favorevole a quanto richiesto ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. 203/88;

con nota acquisita agli atti della Regione Veneto con prot. n° 18200 del 01.06.1994 e successive comunicazioni sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi all'aumento della capacità produttiva della linea dell'acido solforico richiesta con nota prot. n° 18 del 03.01.1994;

con prot. n° 23115 del 09.06.1997 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per la modifica dell'impianto per la movimentazione del solfato di potassio nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira - Via Caltana n. 116;

con prot. n° 44340 del 16.09.1997 è stato rilasciato il decreto del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15, alla modifica sostanziale dell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira - Via Caltana n. 116;

con nota acquisita agli atti con prot. n° 52853 del 26.11.1997 e successive comunicazioni sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n° 44340 del 16.09.1997;

con prot. n° 43055 del 31.07.2001 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per la modifica dell'impianto di trasporto pneumatico del cloruro e del solfato di potassio nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira - Via Caltana n. 116;

con prot. n° 7989 dell'08.02.2002 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15, alla modifica sostanziale dell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira - Via Caltana n. 116;

con nota acquisita agli atti con prot. n° 76300 del 07.11.2002 e successive comunicazioni sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n° 7989 dell'08.02.2002;

con prot. n° 1787 del 10.01.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per la parziale modifica della metodologia produttiva del policloruro di alluminio nell'impianto di produzione prodotti chimici sito in Mira - Via Caltana n. 116;

con nota del 30.01.2002 prot. n° 7276 questa Amministrazione ha esentato la ditta dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88 in quanto dall'esame della documentazione presentata si ravvisava una diminuzione del flusso di massa previsto degli inquinanti per il punto di emissione n. 10;

con nota del 14.07.2003, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 50454 del 22.07.2003, la ditta ha comunicato di aver spostato l'accesso dello stabilimento da via Caltana n. 116 a via Miranese n. 72;

con prot. n° 18204 del 06.03.2006 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta stessa di modifica dell'impianto di produzione acido solforico, migliorativa delle emissioni gassose e degli scarichi idrici;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

con prot. n° 62669 dell'1.09.2006 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta Marchi Industriale S.p.A., con sede legale in Firenze - Via Trento n° 16, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 art. 281 comma 1 lett. a) e art. 269 commi 2 e 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 ed alla modifica sostanziale dell'impianto di produzione prodotti chimici, all'indirizzo citato in oggetto;

con nota del 10.10.2006, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 74773 del 23.10.2006, la ditta in oggetto ha comunicato la dismissione del camino n. 15 e la modifica di destinazione d'uso del serbatoio afferente al camino n. 13 che non comporterà più emissioni in atmosfera;

con prot. n° 74989 del 24.10.2006 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta, formulata dalla ditta in oggetto, di modifica di alcuni dei limiti di emissione prescritti all'art. 4, lett. a) del citato decreto autorizzativo;

nella stessa nota prot. n° 74989 del 24.10.2006 la ditta ha comunicato che il camino 22 è da considerarsi attivo;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto e ha ritenuto di dover modificare il decreto rilasciato;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

nell'allegata tabella C) sono elencate le emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e la relativa motivazione;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n° 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito l'applicazione, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, di limiti più restrittivi, rispetto a quanto imposto dal D.Lgs. 152/2006, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene;

DECRETA

Art. 1 - Il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n° 62669 dell'1.09.2006 viene sostituito dal presente;

Art. 2 - La ditta Marchi Industriale S.p.A., con sede legale in Firenze - Via Trento n° 16, è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. E' inoltre autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 - art. 269, comma 8 e 2, alla modifica sostanziale dell'impianto citato in oggetto, all'installazione delle nuove linee del policloruro di alluminio e di granulazione di solfato e carbonato sodico come da progetti allegati alle istanze.

I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, E4 ed E5. Sono inoltre autorizzati gli sfiati dei serbatoi elencati nella seguente tabella:

Descrizione serbatoio	
1	11 serbatoi acido solforico diluito
2	2 serbatoi di zolfo liquido.
3	2 serbatoi di idrossido di sodio

Art. 3 - Il presente decreto **ha validità fino al 31.08.2021** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 4 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) - le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. I. Per i parametri: polveri totali, ossidi di azoto, SOV (tra cui Benzene e IPA) le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto nel citato All. I. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.

Camino (n°)	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Fusione zolfo	H ₂ S	30
3	Assorb. SO ₃	SO ₂ H ₂ SO ₄	18.900 - 900 mg/Nmc 980 - 70 mg/Nmc
4	Emissioni diffuse impianto HCl	HCl Polveri	75 10
5	Assorbimento HCl	HCl	100
7	Vibrovaglio K ₂ SO ₄	Polveri	110
8	Silos CaCO ₃	Polveri	50
11	Carico HCl	HCl	20
12	Parco serbatoi principale HCl	HCl	5

17 ^(*)	Trasp. Sali granul.	Polveri	10
18 ^(*)	Essiccz. granulato	SO ₂ NO ₂	160 2.200
20 ^(*)	Silos granulato	Polveri	10
21 ^(*)	Silos granulato	Polveri	10
22	Silos Na ₂ CO ₃	Polveri	20
23	Movimentaz. K ₂ SO ₄	Polveri	430
25	Prod. Policloruro Al	HCl	5
27	Tramoggia carico KCl	Polveri	150
28	Tramoggia arrivo KCl	Polveri	25
29	Tramoggia arrivo KCl	Polveri	25
30	Trasporto pneum. K ₂ SO ₄	Polveri	50
31	Trasporto pneum. K ₂ SO ₄	Polveri	50
32	Estrusione polietilene	Polveri SOV	50 10

^(*)Camini attualmente inattivi.

- b) entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di autorizzazione, dovranno essere effettuate e trasmesse al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia analisi alle emissioni corrispondenti al camino n° 22 relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi;
- c) entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di autorizzazione, dovranno essere trasmessi al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia i certificati delle analisi alle emissioni corrispondenti ai camini n° 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Le analisi ai camini, ad esclusione dei camini n. 10 e 16, dovranno essere ripetute con frequenza annuale, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al comma g), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- d) nel caso in cui la ditta intendesse riavviare il reparto di granulazione solfato e carbonato sodico dovrà dare comunicazione preventiva della messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 17, 18, 20 e 21. A partire dalla data di avvio dell'impianto dovranno essere effettuate analisi annuali alle emissioni con le modalità prescritte al punto b);
- e) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- f) a seguito della modifica dell'impianto di produzione acido solforico il camino n. 2 potrà essere attivato soltanto in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria della colonna di lavaggio afferente al camino n. 3
- g) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei camini n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31 nonché 17 e 18 a partire dalla data di riattivazione del relativo impianto.

Art. 5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.

Art. 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.

- Art. 7 - Gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs.;
- Art. 8 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 9 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 10 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- Art. 12 - Il presente decreto viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Il Dirigente del Settore
- dott. Massimo Gattolin -

TAB. C - PUNTI DI EMISSIONE ESENTI

Camino n.	Funzione	Note
E1	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 264 KW	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to a)
E2	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 264 KW	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to a)
E3	Generatore di vapore di emergenza a metano da 2,4 MW	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to c)
6	Bruciatori a metano risc. reattore HCl da 2,33 MW complessivi	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to c)
19	Caldaia olio diat. essic. Granulato (metano, 0,7 MW)	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to c)
24	Caldaia reattore Policl. Al 18 % (metano, 2 MW)	Esente ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to c)

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE PROVINCIALE A.R.P.A.V.

13 NOV. 2006

CONSEGNATO IL

